

AGEVOLAZIONI

Bonus librerie: le Entrate dettano le modalità di utilizzo

di Lucia Recchioni

Con il **provvedimento prot. n. 2018/513615** pubblicato nella giornata di ieri, 12 dicembre, l'Agenzia delle entrate ha dettato le **modalità** e i **termini** di fruizione del **credito d'imposta a favore delle librerie**.

Ricordiamo, a tal proposito, che l'[articolo 1, comma 319, L. 205/2017](#) ha previsto, a decorrere dal 2018, un credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel **settore della vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati, **parametrato** agli importi pagati a titolo di **Imu, Tasi e Tari**, con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali **spese di locazione** o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo (ovvero: **imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per mutuo, contributi** previdenziali e assistenziali per il **personale dipendente**).

Con il **D.M. 23.04.2018** sono state quindi individuate le **modalità di fruizione** del suddetto credito d'imposta, stabilendo, tra l'altro, che gli interessati devono presentare, entro il **30 settembre di ogni anno**, una **richiesta telematica** alla **Direzione generale biblioteche e istituti culturali** del **Mibact**, utilizzando i modelli predisposti dalla stessa Direzione e allegando i **documenti** richiesti; entro i successivi **30 giorni**, verificate le disponibilità delle risorse, è quindi comunicato l'eventuale **riconoscimento** del credito d'imposta spettante.

Il successivo [comma 320](#) del già citato [articolo 1 L. 2015/2017](#) stabilisce poi che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il **modello F24** attraverso i **servizi telematici Entratel e Fisconline**, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo **modalità** e **termini** definiti con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**.

Sul punto, l'**articolo 5 D.M. 23.04.2018** ha ulteriormente precisato che il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal **decimo giorno lavorativo del mese successivo** a quello in cui la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali ha **comunicato** ai beneficiari l'importo del credito spettante.

Con il **provvedimento** pubblicato nella giornata di ieri sono stati quindi definiti **modalità** e **termini** di fruizione del **credito d'imposta** in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell'importo concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali.

È stato dunque previsto che l'**Agenzia delle entrate** verifichi, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del credito

complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è **scartato** e i **pagamenti** si considerano **non effettuati**.

È invece lasciata ad una successiva **risoluzione** l'istituzione del **codice tributo** da indicare nel modello F24 per la fruizione del credito d'imposta.